

PROVINCIA DI TREVISO

CONTRATTO DI SERVIZIO

AFFIDAMENTO DELLE TRATTE EXTRAURBANE RICONOSCIUTE
COME SERVIZI MINIMI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL
BACINO DELLA PROVINCIA DI TREVISO. BARZI SERVICE S.R.L..
CIG A04EA21E75.

Premesso che:

- a) il D.L. 138/2011, convertito con L. 148/2011, all'art. 3 bis prevede, tra l'altro, che "le regioni organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi";
- b) con deliberazione n. 1915 del 28 ottobre 2014 la Giunta Regionale del Veneto ha preso atto della "Convenzione per la costituzione dell'Ente di Governo del bacino territoriale del trasporto pubblico locale di Treviso", sottoscritta in data 8 settembre 2014 tra la Provincia di Treviso e i Comuni di Treviso, Asolo, Conegliano, Montebelluna e Vittorio Veneto (appresso denominati "Enti convenzionati"), finalizzata all'esercizio associato delle funzioni amministrative di pianificazione, programmazione, affidamento, controllo e vigilanza dei servizi di trasporto pubblico locale ricadenti nel bacino trevigiano;

c) l'Ente di Governo costituisce Autorità competente nella zona geografica delimitata dal relativo bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Treviso ai sensi e per gli effetti del Regolamento CE 1370/2007, mentre i rapporti finanziari rimangono diretti tra la Regione del Veneto (appresso denominata "Regione") e i singoli Enti convenzionati quanto alla corresponsione dei finanziamenti di cui agli artt. 17 e 32 della L. R. 25/98;

d) tra i compiti dell'Ente di Governo è compresa la predisposizione dei bandi e la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza nonché la stipula e la gestione dei conseguenti contratti di servizio;

e) gli Enti convenzionati hanno delegato alla Provincia di Treviso l'esercizio delle funzioni e dei compiti dell'Ente di governo e pertanto la Provincia opera in luogo e per conto degli Enti convenzionati, adottando tutti gli atti amministrativi e gestionali attinenti l'esercizio delle funzioni dell'Ente;

f) con Determinazione dirigenziale n. 272 del 29.02.2024 del Settore Trasporti, per i motivi ivi esposti, si è stabilito di affidare alla ditta BARZI SERVICE S.R.L. con sede in Maserada sul Piave (TV), via San Marco, n. 5, i servizi delle tratte extraurbane riconosciute come servizi minimi individuati nel programma di esercizio della ditta medesima, per la durata di anni nove per l'importo annuale, al netto di IVA, pari ad Euro 346.808,49.- (trecentoquarantaseimilaottocento/49), e quindi per l'importo complessivo pari ad Euro 3.121.276,41.- (tremilionicentoventunomiladuecentosettantasei/41), al netto di IVA.

g) che è stata acquisita l'informazione liberatoria provvisoria con prot. n. PR_TVUTG_0092905_20231201. Il presente contratto è stipulato ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D. Lgs. 06.09.2011 n. 159. La Stazione Appaltante recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui agli articoli 67 e 84 del D.Lgs. 159/2011.

h) che con Deliberazione dell'Ente di Governo n. 3 del 20.03.2024 è stato preso atto delle risultanze degli affidamenti di che trattasi ed autorizzato il Dirigente del Settore Trasporti alla sottoscrizione dei relativi contratti;

Tutto ciò premesso tra i Signori

- RAPICAVOLI Avv. CARLO, nato a Nicolosi (CT) il 26.10.1967, dirigente del Settore Trasporti, il quale agisce in nome e per conto della **PROVINCIA DI TREVISO** (Codice Fiscale 80008870265), Via Cal di Breda, 116, ENTE DI GOVERNO, "Autorità competente" nel bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Treviso per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale, ivi per la carica domiciliato, a ciò abilitato dall'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e dal decreto del Presidente della Provincia prot. n. 74157 del 21.12.2021, di seguito denominato "**Ente**";

e

BARZI OTELLO, nato a Maserada sul Piave (TV) il 13.05.1950, il quale agisce in nome e per conto dell'impresa **BARZI SERVICE S.R.L.**, avente sede legale in Maserada sul Piave (TV), via San Marco, n. 5 (Codice Fiscale 00176560266) nella sua veste di legale rappresentante, di seguito denominato "**Affidatario**",

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1. Premesse e documenti facenti parte del contratto

1. Le Premesse costituiscono parte integrante del presente contratto di servizio (appresso denominato "Contratto").

2. Il Contratto è corredato dai seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante, anche se non materialmente allegati:

A - "Programma di Esercizio";

B - "Elenco depositi, officine, impianti;

C - "Parco materiale rotabile";

D- "Parametri minimi di qualità";

E- "Sistema tariffario".

Le parti dichiarano di avere esatta conoscenza dei documenti sopra elencati, in atti depositati, facenti parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegati.

3. Le parti si impegnano ad applicare il "Protocollo di Legalità" ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto dalle Province Venete il 17.09.2019 e di cui le parti medesime danno atto della piena conoscenza.

Articolo 2. Oggetto del contratto

1. L'Ente, come sopra rappresentato, affida alla ditta, che come sopra rappresentata accetta senza riserve, l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale individuati nel programma di esercizio (appresso denominati "servizi") corrispondenti ai servizi minimi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), della L. R. 25/98.

2. I servizi affidati con il Contratto sono definiti nella forma di Programma di Esercizio. Il Programma di Esercizio comprende l'elenco delle linee costituenti la rete dei servizi con indicazione, per ogni singola linea, della lunghezza, della periodicità, degli orari di esercizio, delle fermate e della produzione chilometrica annuale con esclusione dei trasferimenti tecnici. Qualora nello sviluppo della rete dei servizi costituenti il Programma di Esercizio siano inseriti tratti di linea (estensioni o deviazioni dal percorso principale, altro) e/o porzioni di servizio (corse o porzioni di corse) non ricompresi nei servizi affidati con il Contratto, al Programma di Esercizio è allegata una tabella riepilogativa di raccordo riportante il dettaglio della quota di produzione chilometrica relativa ai servizi aggiuntivi.

Durante la vigenza del Contratto sono consentite modifiche al Programma di Esercizio nei termini disciplinati dal Contratto.

3. I servizi affidati con il Contratto non possono essere ceduti a terzi.

Articolo 3. Decorrenza e durata del contratto

1. Il Contratto ha durata complessiva di anni nove.

2. L'esercizio dei servizi in attuazione del Contratto decorre dalla sottoscrizione del presente contratto.

3. Alla scadenza del Contratto o in caso di sua anticipata risoluzione o recesso unilaterale ai sensi dell'art.22, previo preavviso da parte dell'Ente non inferiore a tre mesi antecedenti la data di scadenza, l'affidatario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio per un periodo massimo di dodici mesi, salvo diverso accordo tra le Parti e nei limiti consentiti dalla legge, alle stesse condizioni valide per l'ultimo

anno di esercizio. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'escussione dell'intera garanzia definitiva.

Articolo 4. Corrispettivo

1. L'Ente corrisponde all'affidatario, quale controprestazione per l'erogazione dei servizi e l'adempimento di tutti gli obblighi assunti con il Contratto, un corrispettivo annuale, al netto di IVA, (appreso denominato "corrispettivo"), corrispondente al finanziamento assegnato annualmente dalla Regione per i servizi minimi affidati con il Contratto.

Il corrispettivo è calcolato come prodotto della produzione chilometrica per il corrispondente corrispettivo chilometrico unitario deliberati annualmente dalla Regione per singola unità di contratto e comprende gli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro vigenti.

Il corrispettivo compensa tutti gli obblighi di servizio riportati nel Contratto e tutte le prestazioni dell'affidatario, anche se non espressamente richiamate, ma necessarie all'esecuzione dei servizi.

L'Ente corrisponde altresì all'affidatario ogni ulteriore somma assegnata dalla Regione ad integrazione del corrispettivo.

2. Il corrispettivo relativo al primo anno di vigenza del Contratto è fissato in Euro 346.808,49.- (trecentoquarantaseimilaottocentotto/49), al netto di IVA, per un importo complessivo stimato per l'intera durata del Contratto pari a netti Euro 3.121.276,41.- (tremilionicentoventunomiladuecentosettantasei/41) .

3. Il corrispettivo è assoggettato alla disciplina relativa all'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 5. Modalità di erogazione del corrispettivo

1. L'Ente procede all'erogazione del corrispettivo di competenza con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. Il corrispettivo è frazionato ed erogato in dodici rate mensili.

3. Dalla rata mensile di dicembre è trattenuto il 5% del finanziamento assegnato dalla Regione, erogato successivamente la trasmissione alla stessa, da parte dell'affidatario, della rendicontazione annuale dei servizi effettuati.

La mancata o incompleta trasmissione all'Ente, entro i termini comunicati, della documentazione richiesta per la rendicontazione annuale comporta la sospensione dell'erogazione dello 0,5% della rata mensile di corrispettivo; decorsi quindici giorni dalla contestazione della violazione senza che sia stata rimossa, l'affidatario perde il diritto a percepirla.

In sede di rendicontazione è rideterminato l'ammontare del finanziamento assegnato dalla Regione in proporzione alla percorrenza effettivamente prodotta dall'affidatario, nel caso di eventuale scostamento in riduzione rispetto alla percorrenza risultante dal Programma di Esercizio.

L'erogazione dell'1% del corrispettivo è subordinato al conseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:

- conseguimento del rapporto ricavi/costi pari o superiore allo 0,35;
- miglioramento del rapporto ricavi/costi rispetto all'anno precedente.

L'erogazione di un ulteriore 2% del corrispettivo è subordinato alla verifica del rispetto del contratto, in particolare delle percorrenze previste.

L'erogazione di un ulteriore 2% del corrispettivo è subordinato conseguimento dei livelli di servizio promesso fissati per i seguenti indicatori di qualità, in misura proporzionale al peso assegnato a ciascuno di essi:

- 0,50% pulizia ordinaria dei mezzi;
- 0,75% manutenzione dei mezzi;
- 0,75% regolarità complessiva del servizio.

Qualora, a seguito dell'attività di verifica di cui all'art. 20, si accerti che per i summenzionati indicatori di qualità non è stato conseguito il livello di servizio promesso, non si procede alla corresponsione della quota del 2% del corrispettivo calcolata in misura proporzionale al peso del singolo indicatore di qualità il cui valore non è stato conseguito.

4. Le fatture mensili e a saldo relative al corrispettivo, intestate all'Ente sono emesse dall'affidatario dopo l'accredito delle risorse assegnate dalla Regione sui conti di tesoreria dell'Ente e vengono liquidate entro i successivi trenta giorni.

5. L'Ente non risponde in nessun caso e a nessun titolo dei ritardi da parte della Regione nell'erogazione delle risorse finanziarie assegnate o per cause comunque non imputabili agli stessi.

6. In corrispondenza di ogni pagamento periodico l'Ente ha la facoltà di operare il recupero, anche per conto e su richiesta della Regione, di eventuali debiti a carico dell'affidatario, mediante compensazione di crediti maturati dallo stesso, a qualsiasi titolo.

Articolo 6. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Articolo 7. Modifiche del Programma di Esercizio

1. Il Programma di Esercizio può essere soggetto a riprogrammazione (modifiche dei servizi), nel periodo di vigenza del Contratto, su richiesta dell'Ente o per variazioni intervenute sull'entità dei finanziamenti erogati dalla Regione o su proposta dell'affidatario.

Le modifiche dei servizi possono consistere in istituzione, soppressione o modifica di linee, percorsi, fermate, corse e/o orari di esercizio.

Tutte le modifiche dei servizi devono essere sostenibili per l'affidatario sotto il profilo economico e tecnico/operativo della gestione del personale e dei mezzi di trasporto.

2. Le modifiche dei servizi non possono produrre variazioni, in aumento o in diminuzione, del finanziamento assegnato annualmente dalla Regione per i servizi minimi affidati con il Contratto.

3. L'Ente comunica all'affidatario con congruo anticipo le modifiche dei servizi richieste, corredate da idonea documentazione contenente le indicazioni per la predisposizione del nuovo Programma di Esercizio. Entro i successivi venti giorni l'affidatario è tenuto ad aggiornare i file riportati nei documenti A "Programma di esercizio" facenti parte del Contratto, predisponendo una nuova e integrale versione del Programma di Esercizio da trasmettere all'Ente allegando una breve relazione che attesti l'esecuzione delle modifiche richieste. Il ritardato adempimento di tale obbligo determina l'applicazione di una penale di

Euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni settimana di ritardo rispetto al termine di cui al precedente capoverso.

Completata la verifica della nuova versione del Programma di Esercizio, se conforme alle indicazioni fornite, l'Ente richiede all'affidatario l'invio della versione definitiva. In caso di non conformità, l'Ente segnala al medesimo le difformità rilevate per le correzioni da apportare al Programma di Esercizio entro i successivi dieci giorni. Il ritardato adempimento di tale obbligo determina l'applicazione di una penale di Euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni settimana di ritardo rispetto al termine di cui al precedente capoverso.

Qualora sia l'affidatario a proporre modifiche dei servizi, si applica la medesima procedura indicata nei due paragrafi precedenti per le modalità di compilazione, trasmissione e accettazione della nuova versione del Programma di Esercizio. Le modifiche possono essere richieste all'Ente in corrispondenza del passaggio dall'orario invernale a quello estivo e viceversa.

4. L'onere di dare notizia all'utenza delle modifiche di cui al presente articolo è a carico dell'affidatario, che vi provvede con gli strumenti informativi riportati all'art. 11.

Articolo 8. Modifiche temporanee del Programma di Esercizio

1. L'esecuzione dei servizi non può essere interrotta né sospesa dall'affidatario per nessun motivo, fatta eccezione per:

- cause di forza maggiore (eventi naturali di dichiarata eccezionalità, calamità naturali, incidenti stradali, cantieri stradali, altro);

- interventi dell'Autorità Pubblica per motivi di ordine o di sicurezza pubblica;
- eventi speciali (manifestazioni, spettacoli, altro).

In tali casi sono consentite modifiche temporanee dei servizi, che possono determinare incrementi o decrementi della produzione chilometrica degli stessi o, nei casi in cui non si possa altrimenti disporre, temporanea interruzione del servizio. Tutte le percorrenze incrementali e decrementali devono essere contabilizzate e comunicate all'Ente.

2. Le modifiche temporanee dei servizi non determinano una diminuzione, qualora l'affidatario garantisca la continuità del servizio contenendo al massimo le interruzioni o le riduzioni dei servizi e assicurando nel più breve tempo possibile il ripristino dei medesimi, o un incremento, qualora l'affidatario adotti modalità sostitutive d'esercizio, del corrispettivo di cui all'art. 4.

3. L'affidatario è tenuto a dare tempestiva comunicazione delle modifiche apportate ai servizi all'Ente, nonché all'utenza, con le modalità riportate all'art. 11.

4. In caso di sciopero l'affidatario garantisce i "servizi minimi" previsti dalla normativa vigente con le modalità ivi previste. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta l'applicazione di una penale di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni corsa garantita ma non effettuata.

5. In caso di interruzione del servizio da parte dell'affidatario per cause diverse da quelle indicate nei commi precedenti, l'Ente può sostituirsi allo stesso, senza formalità di sorta e avvalendosi di altre

imprese, per garantire l'erogazione dei servizi, con rivalsa sul l'affidatario per le spese sostenute.

In tale caso, per ogni giorno di interruzione del servizio si applica una penale di importo pari:

a) allo 0,50% del corrispettivo annuale se l'interruzione del servizio ha determinato una riduzione della produzione chilometrica programmata per il giorno superiore al 50%;

b) allo 0,25% del corrispettivo annuale se l'interruzione del servizio ha determinato una riduzione della produzione chilometrica programmata per il giorno inferiore al 50%.

Qualora l'interruzione del servizio sia superiore a 15 giorni complessivi nel corso di dodici mesi consecutivi di durata contrattuale, l'Ente procede alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e all'escussione dell'intera garanzia definitiva.

6. La mancata effettuazione di una singola corsa, imputabile a responsabilità dell'affidatario e non dovuta a cause di forza maggiore, comporta l'applicazione di una penale di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

Articolo 9. Sistema tariffario

1. L'affidatario è titolare dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio relativi ai servizi oggetto del Contratto.

2. L'affidatario deve applicare il sistema tariffario deliberato dall'Ente, riportato nell'allegato E "Sistema tariffario" facenti parte del Contratto.

3. L'affidatario, qualora applichi tariffe non conformi, anche per singolo titolo di viaggio, al sistema tariffario deliberato dall'Ente è sanzionato

con una penale di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni giorno di accertata non conformità. L'Ente procede alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e all'escussione dell'intera garanzia definitiva, in caso di accertate reiterate violazioni.

4. Il sistema tariffario può essere modificato dall'Ente con proprio provvedimento, anche per effetto di variazioni della regolamentazione nazionale e/o regionale in materia. In tale caso i documenti E "Sistema tariffario" facenti parte del Contratto sono integrati da Appendici riportanti le modifiche apportate al sistema tariffario.

5. L'affidatario si impegna ad applicare le agevolazioni tariffarie disposte dalla Regione, fermo restando che le relative compensazioni economiche non sono comprese nel corrispettivo, ma oggetto di specifiche integrazioni da parte della stessa.

6. Gli Enti convenzionati possono autonomamente concordare con l'affidatario agevolazioni tariffarie per i servizi di propria competenza, con costi a carico del proprio bilancio, regolate da appositi contratti. In nessun caso tali agevolazioni tariffarie possono essere finanziate con il corrispettivo.

7. L'affidatario può adottare, nell'ambito delle proprie politiche commerciali, ulteriori tipologie di titolo di viaggio, complementari al sistema tariffario di cui al comma 2, con caratteristiche tali da favorire l'accesso ai servizi da parte di specifici segmenti di utenza, senza oneri a carico dell'Ente o degli Enti convenzionati e previa autorizzazione dell'Ente.

8. L'affidatario è tenuto ad attuare il controllo dei titoli di viaggio a bordo dei veicoli ai fini della repressione e prevenzione del fenomeno dell'evasione, comminando le sanzioni previste dalla L.R. 25/1998 in caso di accertate violazioni.

Articolo 10. Commercializzazione dei titoli di viaggio

1. La commercializzazione dei titoli di viaggio e l'organizzazione e gestione della rete di vendita è a carico dell'affidatario, che deve rispettare le seguenti condizioni:

- i titoli di viaggio devono essere predisposti a cura e spese dell'affidatario;

- i titoli di viaggio possono essere distribuiti, nel territorio servito dalle linee costituenti i servizi, presso appositi punti vendita oppure detti titoli possono essere acquistati con le modalità di cui ai punti che seguono;

- deve essere garantita la vendita di tutte le tipologie di titoli di viaggio, anche con modalità diverse quali l'uso di procedure on-line, bancomat, dispositivi mobili (smartphone, altro), che l'affidatario potrà mettere a disposizione dell'utenza.

2. L'affidatario deve garantire la vendita a bordo dei biglietti di corsa semplice, applicando i sovrapprezzi riportati nei documenti E "Sistema tariffario" facenti parte del Contratto, qualora l'utente al momento della salita non sia nella possibilità di presentare il titolo di viaggio per la corsa richiesta. Il mancato adempimento dell'obbligo comporta l'impossibilità di comminare sanzioni ai passeggeri privi di titolo di viaggio a condizione che questi abbiano, al momento della salita,

comunicato al personale di bordo di essere sprovvisti di titolo di viaggio.

Articolo 11. Informazione alla clientela

1. L'affidatario deve attuare le seguenti azioni di informazione alla clientela:

a) installazione in ogni fermata di una palina con espositore che individui la fermata e riporti la denominazione della stessa, gli orari di passaggio programmati e i percorsi mediante indicazione delle principali località servite delle linee che vi transitano;

b) esposizione di una mappa della rete dei servizi presso le autostazioni;

c) attivazione di un portale Internet aziendale in cui siano consultabili gli orari delle corse e il grafo della rete, sia in forma statica che in forma dinamica di composizione dell'itinerario, le modifiche apportate ai servizi, il sistema tariffario, le modalità di acquisto dei titoli di viaggio, l'ubicazione e gli orari di apertura dei punti vendita dei titoli di viaggio, la Carta della Mobilità. L'affidatario deve garantire l'accessibilità delle funzionalità e informazioni anche da dispositivi portatili (smart- phone, altro);

d) istituzione di un call center aziendale il cui numero telefonico deve essere riportato in tutti gli espositori e nel portale Internet aziendale;

e) costituzione di un ufficio preposto ai rapporti con la clientela, il cui orario di servizio deve essere riportato nel portale Internet aziendale;

f) conservazione a bordo di ogni veicolo utilizzato nei servizi di un estratto della Carta della Mobilità;

g) segnalazione tempestiva all'utenza di ogni variazione dei percorsi e/o degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario invernale a quello estivo e viceversa, mediante aggiornamento degli espositori e del portale Internet aziendale, nonché delle modifiche temporanee del servizio, mediante avvisi al pubblico da apporre alle fermate interessate, presso le rivendite autorizzate e le autostazioni nonché nel portale Internet aziendale. Le segnalazioni all'utenza devono essere obbligatoriamente effettuate entro la data di avvio della variazione o della modifica temporanea.

2. Gli obblighi definiti al comma 1, lettere a), b) e g) valgono per tutti i luoghi fisici dove si sviluppa la rete dei servizi localizzati nel territorio della provincia di Treviso, delle altre province venete o esterni al Veneto.

3. Gli strumenti definiti al comma 1, lettere c), d) ed e), oltre a fornire informazioni, devono garantire all'utenza una adeguata assistenza, nonché la possibilità di proporre reclami, proposte e suggerimenti.

4. Gli interventi definiti al comma 1 devono essere attuati entro centoventi giorni dalla data di stipula del Contratto.

La mancata, incompleta o ritardata attivazione del portale Internet aziendale o del call center aziendale o dell'ufficio preposto ai rapporti con la clientela comporta l'applicazione di una penale rispettivamente di Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni settimana di ritardo rispetto alla data indicata al paragrafo precedente. Per ogni fermata non adeguatamente attrezzata si applica una penale di Euro 50,00 (cinquanta/00). Per ogni mappa della rete dei servizi presso le

autostazioni non installata si applica una penale di Euro 300,00 (trecento/00).

5. E' a carico dell'affidatario la manutenzione degli strumenti di comunicazione danneggiati o deteriorati. Per ogni fermata non mantenuta in efficienza si applica una penale di Euro 30,00 (trenta/00).

6. Il mancato o incompleto impiego degli strumenti di informazione elencati al comma 1 comporta l'applicazione delle seguenti penali:

- mancata o intempestiva segnalazione all'utenza ai sensi del comma 1, lettera g): Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni infrazione accertata. La penale si applica una sola volta nel caso di infrazioni riguardanti più fermate, rivendite autorizzate o autostazioni;

- mancato o intempestivo aggiornamento dei contenuti del portale Internet aziendale: Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni infrazione accertata;

- sospensione non motivata del servizio di call center aziendale o dell'ufficio preposto ai rapporti con la clientela: Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di chiusura non giustificata del servizio;

- mancato adempimento dell'obbligo di cui di cui al comma 1, lettera f): Euro 30,00 (trenta/00) per ogni infrazione accertata.

Articolo 12. Qualità del servizio

1. L'affidatario eroga i servizi perseguendo il conseguimento dei livelli di servizio promesso fissati per i fattori di qualità riportati nell'allegato D "Parametri minimi di qualità" facenti parte del Contratto e si impegna a garantire l'accessibilità dei servizi alle persone a mobilità ridotta o

con disabilità attraverso la progressiva adozione di idonee iniziative quali appositi servizi a chiamata e l'impiego di autobus adeguatamente attrezzati.

2. L'affidatario deve dotarsi, entro sei mesi dalla data di stipula del Contratto, di un sistema di monitoraggio della qualità del servizio, con costi a proprio carico, che permetta di accertare:

- il grado di percezione complessiva dei fattori di qualità dei servizi da parte dell'utenza, mediante l'effettuazione di indagini campionarie statisticamente significative condotte annualmente.

3. La verifica dei livelli di servizio promesso è effettuata annualmente in sede di istruttoria, da parte dei singoli Enti convenzionati, della documentazione inviata dall'affidatario per la rendicontazione annuale di cui all'art. 5, comma 3, sulla base:

- dei risultati del sistema di monitoraggio della qualità del servizio;
- dell'esito delle ispezioni e delle verifiche svolte dall'Ente e dagli Enti convenzionati;
- delle segnalazioni e dei reclami dell'utenza, effettuati non in forma anonima;
- della verifica della documentazione espressamente richiesta all'affidatario.

Completata l'attività di verifica dei livelli di servizio promesso, gli Enti convenzionati rilasciano la certificazione da allegarsi alla documentazione da inviare alla Regione per la rendicontazione annuale.

4. L'Ente può convocare annualmente l'affidatario per analizzare le motivazioni degli eventuali scostamenti accertati in negativo rispetto i livelli di servizio promesso e per richiedere eventuali azioni correttive, nonché per procedere alla verifica del funzionamento dei servizi sulla base dei reclami, delle osservazioni e delle proposte pervenute da parte dei cittadini e delle associazioni dei consumatori.

5. L'affidatario deve predisporre la Carta della Mobilità, entro sei mesi dalla data di stipula del Contratto, previa verifica di conformità contrattuale da parte dell'Ente. La Carta della Mobilità può essere assoggettata a revisione su richiesta dell'Ente o su proposta dell'affidatario previa verifica di conformità contrattuale da parte dell'Ente, con decorrenza dal primo giorno dell'anno successivo.

6. La Carta della Mobilità riporta i fattori, gli indicatori e i livelli di servizio promesso nonché tutte le altre informazioni che ne costituiscono la struttura tipo secondo la normativa vigente.

La diffusione al pubblico della Carta della Mobilità è a carico dell'affidatario, che vi provvede tramite il portale Internet aziendale e attraverso la predisposizione di apposito materiale informativo.

7. La ritardata predisposizione del sistema di monitoraggio della qualità del servizio o della connessione o della Carta della Mobilità comporta rispettivamente l'applicazione di una penale di Euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni settimana di ritardo rispetto ai termini indicati ai commi 2 e 6.

Articolo 13. Personale addetto al servizio

1. L'affidatario deve assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire la regolare erogazione dei servizi secondo quanto previsto dal Contratto e nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
2. L'affidatario ha l'obbligo di dotarsi per tutta la durata del Contratto di un Gestore dei Trasporti al quale compete la direzione dell'area tecnica dell'azienda, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale previsti dal Regolamento (CE) 1071/2009.
3. L'affidatario ha l'obbligo di applicare i contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria, i contratti integrativi e gli accordi aziendali sottoscritti e le disposizioni relative al trattamento previdenziale ed assistenziale, nonché di rispettare il diritto di sciopero del personale dipendente.
4. L'affidatario deve garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nonché delle altre norme in materia.
5. Il mancato adempimento a ciascuna delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta la sospensione dell'erogazione dello 0,5% della rata mensile di corrispettivo. Decorso quindici giorni dalla contestazione della violazione senza che sia stata rimossa, l'affidatario perde il diritto a percepirla.
6. L'affidatario è tenuto a fare osservare ai propri dipendenti le norme comportamentali e disciplinari previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti nonché le prescrizioni contenute nel Contratto.

7. Per i servizi devono essere impiegati esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione, muniti di patente e di carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.) adeguate al mezzo alla cui guida sono destinati.

8. L'affidatario promuove con regolarità l'aggiornamento e la formazione del proprio personale.

Articolo 14. Parco veicoli

1. L'affidatario ha l'obbligo di effettuare i servizi con una dotazione di veicoli, comprensiva di idonea riserva, numericamente sufficiente e di tipologia adeguata a garantire il rispetto del Programma di Esercizio e delle prescrizioni del Contratto.

2. L'affidatario non può distrarre i veicoli acquisiti con finanziamenti pubblici, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 4 ter, della L.R. 25/98 e dall'art. 9, comma 3, della L. R. 11/2009.

3. I servizi devono essere eserciti con veicoli immatricolati ad uso di terzi in servizio pubblico di linea per trasporto pubblico di persone, sicuri, puliti, che offrano un comfort adeguato ai viaggiatori e a norma di legge riguardo la classe ambientale.

I veicoli devono essere tenuti in perfetto stato di efficienza, compresi tutti gli apparati di bordo e le diverse attrezzature e dotazioni, e devono essere sottoposti ad accurata manutenzione periodica, ordinaria e straordinaria, da parte del l'affidatario con oneri a proprio carico.

4. Qualora, in sede di controlli effettuati sui veicoli in servizio, si accerti il mancato rispetto di quanto stabilito al comma precedente, è applicata una penale pari a:

- Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni infrazione accertata relativa alla sicurezza o alla mancanza di apparati di bordo, attrezzature o dotazioni indicate al comma precedente;

- Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni altro tipo di infrazione (mancato funzionamento di apparati di bordo, attrezzature o dotazioni indicate al comma precedente, elementi di arredo danneggiati e pertanto inutilizzabili).

5. Tutti i veicoli di nuova immatricolazione impiegati nell'esercizio dei servizi devono essere di classe ambientale corrispondente alla più recente normativa Euro tempo per tempo vigente, oppure essere alimentati a metano o a trazione elettrica. I veicoli che non rispettano tale prescrizione non possono essere autorizzati per l'esercizio dei servizi.

6. L'affidatario deve garantire la chiara identificabilità del veicolo in servizio. Ogni autobus deve recare, nella parte anteriore e posteriore, il numero della linea e, solo nella parte anteriore, la destinazione.

7. Il potenziamento del servizio necessario a contenere i livelli di affollamento dei mezzi entro i limiti di sicurezza previsti dalle carte di circolazione deve essere attuato con l'utilizzo di veicoli di maggiore capacità; se non disponibili, sono a carico del l'affidatario le corse di rinforzo effettuate.

Articolo 15. Beni funzionali all'erogazione dei servizi

1. L'affidatario deve dotarsi di beni immobili e di impianti funzionali all'erogazione dei servizi.

2. L'affidatario ha l'obbligo di effettuare, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso di adeguate capacità tecnico – produttive e con oneri a proprio carico, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per il mantenimento in perfetto stato di efficienza dei beni e impianti di cui al comma 1.

Articolo 16. Prescrizioni diverse

1. L'affidatario deve mantenere la Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per tutta la durata del Contratto. La sua perdita dopo la stipula del Contratto comporta la risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1454 c.c. e l'escussione dell'intera garanzia definitiva se non ripristinata, previa diffida scritta, entro sei mesi dalla scadenza dei termini di cui all'art. 22.

2. L'affidatario deve tenere contabilità separate con le modalità previste dal Regolamento (CE) 1370/2007 qualora svolga altre attività oltre ai servizi oggetto del Contratto. Il mancato adempimento alla prescrizione comporta la sospensione dell'erogazione dello 0,5% della rata mensile di corrispettivo. Decorso quindici giorni dalla contestazione della violazione senza che sia stata rimossa, l'affidatario perde il diritto a percepirla.

Articolo 17. Subaffidamento dei servizi

1. E' consentito all'affidatario il subaffidamento dei servizi nella misura massima del 20% della globale produzione chilometrica del Programma di Esercizio.

2. L'affidatario conserva la titolarità e la responsabilità nei confronti dell'Ente dei servizi subaffidati per i quali deve assicurare il rispetto di tutti gli obblighi e prescrizioni assunti con il Contratto da parte delle imprese subaffidatarie. Nessun rapporto intercorrerà tra l'Ente e gli Enti convenzionati con le imprese subaffidatarie. Le penali previste dal Contratto sono comminate al Gestore anche per le infrazioni commesse da una impresa subaffidataria.

3. Le imprese subaffidatarie devono possedere i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada e rispettare tutte le norme vigenti in materia di trasporto pubblico di persone e in particolare quelle riguardanti la sicurezza, la regolarità e la qualità del servizio e il rispetto dei contratti collettivi di lavoro, pena la decadenza dal subaffidamento.

4. Per il riconoscimento dei subaffidamenti da parte dell'Ente attuata con apposita comunicazione, l'affidatario deve depositare, almeno dieci giorni prima della data di inizio dei servizi subaffidati, copia di ogni contratto di subaffidamento stipulato con allegata la dichiarazione dell'impresa subaffidataria attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e segg del D.Lgs. 36/23 ed il possesso dei requisiti di cui al comma 3.

5. L'affidatario ha facoltà di affidare alle imprese subaffidatarie, in locazione, in comodato o in usufrutto impianti e veicoli occorrenti per lo svolgimento dei servizi.

6. In caso di risoluzione o recesso dal Contratto viene contestualmente meno il subaffidamento dei servizi, senza alcun obbligo di indennizzo da parte dell'Ente.

Articolo 18. Assicurazioni

1. E' a carico esclusivo dell'affidatario ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a cose e/o persone nell'espletamento dei servizi o per cause ad esso connesse.

Il risarcimento dei danni arrecati a terzi nello svolgimento dei servizi o in conseguenza dei medesimi è pertanto posto a totale carico del l'affidatario, restando l'Ente e gli Enti convenzionati esonerati da ogni responsabilità al riguardo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'affidatario ha stipulato le seguenti polizze assicurative, che si impegna a mantenere per l'intero periodo contrattuale alle stesse condizioni:

- polizza di assicurazione n. 230/118825675 distinta per singolo mezzo del Parco materiale rotabile emessa da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, con sede a Bologna, Agenzia Canale Broker Assko S.r.l., in data 22.03.2024, per la responsabilità civile auto, attestante quanto stabilito dall'art. 128 del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i., nonché per incendi e danneggiamenti, ai sensi dell'art. 34 della L. R. 25/98;

- polizza di assicurazione n. 2020/30/6252692 emessa da ITALIANA ASSICURAZIONI con sede a Milano, Agenzia di Treviso – Indipend. Rossi Roberto, in data 11.05.2020, integrata con appendice di variazione n. 1 in data 11.05.2020 per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'erogazione dei servizi oggetto del Contratto,

nonché per la responsabilità civile personale degli addetti al servizio per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a animali e/o cose, con esclusione del rischio derivante dalla circolazione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico, con massimale catastofale non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro e con un limite non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per danni a persone e/o cose - animali;

- polizza di assicurazione n. 2020/30/6252692 emessa da ITALIANA ASSICURAZIONI con sede a Milano, Agenzia di Treviso – Indipend. Rossi Roberto, in data 11.05.2020 per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (art.28 lett. B), a qualsiasi titolo in favore del l'affidatario con massimale per sinistro e per singolo prestatore di lavoro non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

3. In caso di mancato rispetto di quanto disciplinato al comma 2, l'Ente intima per iscritto al l'affidatario l'adempimento di tali obblighi entro venti giorni. Decorso inutilmente tale termine, l'Ente procede alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. e all'escussione dell'intera garanzia definitiva.

4. L'Ente si riserva di richiedere all'affidatario l'adeguamento dei massimali assicurativi qualora non giudicati congrui.

Articolo 19. Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente atto l'affidatario ha costituito la cauzione definitiva, che si impegna a mantenere per l'intero periodo contrattuale alle stesse condizioni, a mezzo polizza fidejussoria n. 2024/50/2690364 emessa in

data 27.03.2024 da REALE MUTUA con sede a Torino, Agenzia 327 Maniago, di Euro 156.063,82.- (centocinquantaseimilasessantatre/82), ridotta nella misura del 50%, in quanto l'affidatario si trova nelle condizioni previste dalla vigente normativa per usufruire di tale riduzione.

2. L'Ente può escutere la garanzia definitiva a prima richiesta in relazione agli specifici inadempimenti dell'affidatario.

3. Resta salvo ed impregiudicato il diritto dell'Ente al risarcimento di ogni eventuale danno non coperto, in tutto o in parte, dalla garanzia definitiva costituita dal l'affidatario.

4. In caso di escussione totale o parziale della garanzia definitiva, l'affidatario ha l'obbligo di reintegrarla sino all'importo convenuto entro il termine di venti giorni dalla richiesta dell'Ente. Decorso inutilmente tale termine, l'Ente procede alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c..

5. La garanzia definitiva ha validità fino a dichiarazione liberatoria da parte dell'Ente e comunque non oltre dodici mesi la conclusione del Contratto.

6. La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata del 10% annuale a partire dal secondo anno di decorrenza del Contratto.

Articolo 20. Funzioni di vigilanza e di controllo

1. L'Ente e gli Enti convenzionati svolgono funzioni di vigilanza e di controllo sui servizi regolamentati dal Contratto tramite propri dipendenti, muniti di apposita tessera di riconoscimento e i cui nominativi sono comunicati all'affidatario, ai quali sono concessi la

libera circolazione sui veicoli impiegati nelle linee costituenti la rete dei servizi, il libero accesso agli immobili e agli impianti del l'affidatario e la facoltà di richiedere in visione la documentazione relativa all'esercizio dei servizi.

L'espletamento della vigilanza e del controllo non può mai venire invocato dal l'affidatario o dal personale da esso dipendente quale esimente o diminuyente la responsabilità dello stesso.

2. L'affidatario è tenuto a fornire alla Regione, all'Ente e agli Enti convenzionati tutti i dati e le informazioni concernenti i servizi entro i termini indicati nelle richieste ricevute.

L'affidatario ha l'obbligo di fornire annualmente agli Enti convenzionati, entro i termini da questi comunicati per il ricevimento della documentazione da inviare alla Regione per la rendicontazione annuale di cui all'art. 5, comma 3:

a) l'elenco aggiornato del personale dipendente contenente, per ogni addetto, l'indicazione della qualifica, del parametro contrattuale, della mansione e dell'area operativa di appartenenza;

b) l'elenco aggiornato dei veicoli impiegati nell'esercizio dei servizi. Per ogni veicolo l'elenco riporta i dati identificativi (matricola aziendale, telaio, targa, marca, modello), i dati tipologici (classe di omologazione, alimentazione, classe ambientale, lunghezza, uso), le dotazioni accessorie presenti (aria condizionata, pedana per disabili, telecamere a circuito chiuso, sistemi conteggio passeggeri, eventuali altri dispositivi), i dati relativi all'acquisizione (titolo, data immatricolazione), i dati dell'eventuale contributo pubblico ricevuto

sull'acquisto (importo, ente erogatore). Per ciascun veicolo deve essere allegata all'elenco, una sola volta all'atto della prima iscrizione nel medesimo e successivamente solo in caso di variazione sostanziale, copia della carta di circolazione;

c) l'elenco aggiornato dei beni immobili e degli impianti, con indicazione del titolo di fruizione, utilizzati per l'esercizio dei servizi;

d) le copie aggiornate dei certificati emessi dalle compagnie assicuratrici che attestino l'assolvimento degli obblighi assicurativi;

e) copia aggiornata della Certificazione UNI EN ISO 9001:2015;

f) copia dell'ultimo bilancio approvato.

Gli elenchi incompleti si intendono come non trasmessi.

Articolo 21. Sistema delle penali

1. In caso di accertati inadempimenti o violazioni contrattuali che implicano l'applicazione delle penali previste nel Contratto, l'Ente invia al l'affidatario comunicazione scritta contenente la descrizione dei fatti/atti contestati, la quantificazione delle penali specificate nel Contratto applicabili alla fattispecie contestata e l'assegnazione di un termine, ove possibile, per l'adempimento o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento.

Qualora l'affidatario provveda all'adempimento o alla rimozione delle conseguenze dell'inadempimento entro il termine riportato nella comunicazione ricevuta, l'Ente procede all'archiviazione della nota di contestazione inviata; in caso contrario o qualora l'adempimento contrattuale non sia possibile ovvero nel caso di violazione di obblighi contrattuali, l'Ente irroga la penale prevista dal Contratto.

L'Ente riscuote l'importo delle penali irrogate nel mese mediante trattenuta sulla successiva mensilità di corrispettivo da erogarsi.

Non sono irrogate penali qualora i fatti/atti contestati all'affidatario siano stati determinati da comprovati comportamenti illeciti del personale, perseguiti ai sensi di legge, senza alcuna responsabilità a carico del medesimo.

2. L'Ente può dichiarare la decadenza dell'affidamento e procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e all'escussione dell'intera garanzia definitiva in caso di persistenti o reiterate violazioni delle disposizioni del Contratto che implicano l'irrogazione di penali.

Articolo 22. Risoluzione e recesso unilaterale dal contratto

1. L'affidatario è dichiarato decaduto dall'affidamento dei servizi, con conseguente risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. ed escussione dell'intera garanzia definitiva, nei seguenti casi:

- per abbandono dei servizi;
- per la perdita dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;
- qualora sia sottoposto a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
- per reiterata violazione degli obblighi previsti dall'art. 31, comma 1, lettere o) e q) della L.R. 25/98;
- per violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

- per mancata ottemperanza a norme imperative di legge o regolamentari;
- per le diverse cause previste nel Contratto.

L'affidatario è dichiarato decaduto dall'affidamento dei servizi, con conseguente risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. ed escussione dell'intera garanzia definitiva, qualora non adempia agli obblighi contrattuali entro i termini assegnati dall'Ente per porre fine all'inadempimento per le diverse cause previste nel Contratto.

In caso di risoluzione del Contratto è fatto salvo il diritto al risarcimento all'Ente dei maggiori oneri sostenuti o da sostenere e degli ulteriori danni subiti ed è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'affidatario.

2. Gli Enti convenzionati hanno la facoltà di revocare l'affidamento dei servizi, con conseguente recesso unilaterale dal Contratto, in caso di modifiche o revisione sostanziale della rete dei servizi o di una parte di essa o nel caso sia venuto meno l'interesse pubblico alla base del Contratto.

In caso di recesso dal Contratto l'affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente rese sino alla data di efficacia del recesso, rinunciando espressamente, ora per allora, in deroga all'art. 1671 c.c., a qualsiasi pretesa di natura risarcitoria o a titolo di compenso, indennizzo o rimborso spese.

Articolo 23. Modalità di comunicazione

1. Le comunicazioni fra Ente e Gestore e viceversa avvengono esclusivamente per iscritto a mezzo PEC. Le comunicazioni si

intendono ricevute e conosciute dalle parti dalla data di ricezione del documento inviato via PEC.

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere inviate agli indirizzi che l'Ente e l'affidatario si notificheranno successivamente alla sottoscrizione del Contratto.

2. Il Gestore dichiara agli effetti del Contratto di avere eletto domicilio in Treviso, presso l'Ente.

Articolo 24. Definizione delle controversie

1. Qualora sorgano tra le Parti controversie sull'interpretazione o sull'esecuzione del Contratto, ciascuna Parte notifica all'altra le contestazioni precisandone la natura e l'oggetto. Le Parti si incontrano per esaminare l'argomento al fine di comporre amichevolmente la vertenza. Per tutte le controversie non risolte in via bonaria è competente esclusivamente il Foro di Treviso.

2. In caso di controversie, ciascuna delle Parti è comunque tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione dei servizi.

Articolo 25. Clausole finali e spese contrattuali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto si rinvia alla normativa vigente, in particolare alle norme del Codice Civile e della legislazione in materia di trasporti.

2. L'Ente e il Gestore si impegnano ad applicare tutte le norme di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

3. Il Contratto è immediatamente operante per entrambe le Parti contraenti.

4. Il Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86. L'imposta di bollo è stata assolta a mezzo modello F24 per l'importo di Euro 250,00.

5. Il Gestore assume a proprio carico le spese per diritti di segreteria, bollo e registrazione del Contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipula.

Letto, approvato e sottoscritto con firme digitali.

PROVINCIA DI TREVISO

Il Dirigente del Settore Trasporti

Carlo Rapicavoli

BARZI SERVICE S.R.L.

Il legale rappresentante

Otello Barzi

